

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 724)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Commercio con l'Estero**

(**COLOMBO VITTORINO**)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(**NENNI**)

col **Ministro del Tesoro**

(**COLOMBO EMILIO**)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(**TANASSI**)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1969

Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Le Camere di commercio italiane all'estero — liberi sodalizi elettivi, costituiti per iniziativa di commercianti ed industriali residenti nei vari Paesi per promuovere e sviluppare i rapporti economici e commerciali dei singoli Paesi stessi con l'Italia — sono attualmente disciplinate dalle norme contenute nei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273.

Queste norme — che prevedono in particolare la possibilità di concedere a tali Enti, aventi determinati requisiti, dei contributi statali alle relative spese di finanziamento, risalendo a circa mezzo secolo fa, non sono più rispondenti alle mutate condizioni e situazioni in cui si svolgono attualmente gli scambi internazionali.

Si è avuto infatti modo di constatare che, proprio nel momento in cui potevano assumere un ruolo importante per lo sviluppo delle nostre relazioni economiche e commerciali con l'estero, alcune Camere, specie di nuova costituzione, hanno rivelato una fisionomia associativa ed una impostazione operativa tali da far dubitare delle loro reali possibilità di svolgere una attività efficace e continua in favore dell'intercambio con la Italia.

È sorta pertanto la necessità di dare una nuova disciplina a tale materia — che deve tener conto, oltre che del nostro, anche dell'ordinamento di altri Paesi aventi legislazioni, usi ed esigenze a volte profondamente diversi tra di loro — la quale, portando ad una riduzione, almeno formale dei controlli,

dei requisiti e degli adempimenti attualmente richiesti per conseguire il riconoscimento ed il contributo governativo, assicurati d'altra parte un minimo di garanzia.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge, le cui norme, sebbene concepite in termini generici e non appariscenti — sia per comprendervi il maggior numero di casi possibili, sia per evitare riflessi negativi negli ambienti esteri — rispondono tuttavia pienamente all'esigenza di assicurare, di fatto, efficaci e completi controlli e possibilità di intervento.

L'articolo 1 del disegno di legge in parola, confermando la natura associativa dei suddetti enti — il cui fine deve consistere nell'incrementare gli scambi commerciali con l'Italia — prevede che i medesimi possano essere riconosciuti come « Camere di commercio italiane all'estero ».

Tale riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri (articolo 2) a quelle Camere che, oltre a rispondere ai requisiti stabiliti nell'articolo 1, abbiano già svolto, da almeno due anni, attività promozionali in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza ai nostri operatori economici. Questo ultimo requisito tende a permettere una valutazione della vitalità e della idoneità del nuovo organismo attraverso le risultanze dell'attività da esso effettuata nei primi anni di vita, per cui la eventuale concessione del contributo governativo, prevista dal successivo articolo 9, verrebbe a costituire non già un aiuto per consentire all'ente di continuare un'esistenza « difficile », ma un incentivo ad intensificare l'azione di istituto o ad integrarla con compiti nuovi più proficuamente « promozionali ».

Lo stesso articolo stabilisce che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento — corredata dai prescritti documenti — deve essere inoltrata tramite la Rappresentanza diplomatica competente, la quale, in tale occasione, potrà esprimere, a scopo orientativo, il proprio parere sulla fondatezza della medesima.

L'articolo 3 e l'articolo 4, dedicati rispettivamente al contenuto dello statuto ed agli

organi delle Camere, sono dettati per dare a tali enti un'organizzazione rispondente ai compiti che i medesimi debbono assolvere.

Organo particolarmente importante del sodalizio è il Segretario generale (articolo 5), la cui figura risulta completamente rinnovata rispetto a quella delineata nelle norme attualmente vigenti. Al Segretario generale è affidata infatti la direzione amministrativa della Camera, ed egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerale, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti.

Considerata la delicatezza e l'importanza delle funzioni che egli deve svolgere è prescritto, per la sua nomina, il formale « gradimento » del Ministero del commercio con l'estero, che lo esprimerà su conforme parere del Ministero degli affari esteri. In tal modo la direzione delle Camere viene affidata a persona di fiducia, garantendo così la rispondenza agli interessi nazionali dell'attività dell'Ente.

Al fine di consentire inoltre al Ministero del commercio con l'estero di entrare in possesso — periodicamente ed automaticamente — di tutti gli elementi necessari per poter seguire e valutare l'opera delle suddette Camere, è stato conservato il principio (articolo 6) in base al quale le Camere debbono trasmettere annualmente la documentazione riguardante le deliberazioni adottate dagli organi camerale, il bilancio preventivo e consuntivo, l'elenco dei soci nonché l'attività svolta ed i risultati conseguiti.

È anche tassativamente stabilito (articolo 7) che alle riunioni degli organi collegiali delle Camere deve essere inviato il Capo della Rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'Ufficio commerciale della Rappresentanza stessa. La disposizione in esame, pur ponendo fine all'attuale potestà tutoria spettante alle nostre autorità diplomatiche, consente tuttavia ai nostri rappresentanti all'estero di seguire con maggior libertà di giudizio e di azione tutta l'attività dell'Ente.

È previsto infine che possano essere invitati alle suddette riunioni il Capo dell'Ufficio consolare ed il titolare del locale Ufficio nazionale per il commercio estero.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'articolo 8 è disciplinata la revoca del riconoscimento concesso, per inosservanza delle norme contenute nel presente disegno di legge o per irregolare funzionamento dell'organizzazione camerale. È prevista tuttavia la facoltà di accordare, prima di emanare il decreto di revoca, un eventuale termine per consentire all'ente di regolarizzare la propria posizione, al fine di evitare inopportune e drastiche sanzioni in quei casi in cui la non piena osservanza delle disposizioni o l'irregolare funzionamento trovino giustificati motivi nelle circostanze del momento. Possono peraltro essere accordate deroghe all'osservanza delle norme suddette, quando la situazione locale lo richieda.

L'articolo 9 prevede la possibilità di concedere alle Camere che hanno ottenuto il riconoscimento un contributo statale alle loro spese di funzionamento.

Con tale norma sono rimasti invariati i principi secondo i quali la concessione del contributo è in facoltà del Ministro; che per conseguire il beneficio occorre l'espressa

richiesta del sodalizio interessato e che la relativa erogazione avviene nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Sono invece mutati, rispetto all'attuale legislazione, gli elementi di riferimento per la concessione del suddetto contributo, allo scopo di dare maggior peso all'attività dell'ente. La norma in esame prevede infatti che si debba tener conto in particolare dell'opera che la Camera ha svolto o deve svolgere in favore delle relazioni commerciali con l'Italia, anche in rapporto all'interesse che presenta il mercato locale.

Da ultimo, infine (articolo 10), sono dettate delle disposizioni transitorie riguardanti le Camere riconosciute ai sensi dei citati decreti luogotenenziali vigenti; per esse tali decreti continuano ad essere validi fino a quando non sarà provveduto alla conferma del riconoscimento, che deve essere richiesto dalle Camere stesse entro due anni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge e dopo che le stesse si siano eventualmente uniformate alle nuove disposizioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero.

Art. 2.

Per essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con

l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dallo elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni, e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.

Art. 3.

Lo statuto delle Camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;

4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.

Art. 4.

Sono organi delle Camere di commercio italiane all'estero:

1) l'assemblea dei soci;

2) il presidente;

3) il segretario generale;

4) il collegio dei revisori.

Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

Art. 5.

La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.

Art. 6.

Ogni Camera deve inviare annualmente al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;

b) una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;

c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Art. 7.

Alle riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio italiane all'estero deve essere invitato il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

Le Camere di commercio italiane all'estero possono altresì invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 8.

La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro del com-

mercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Art. 9.

Il Ministro del commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

Nel determinare la misura dei contributi, da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

Art. 10.

Nei confronti delle Camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale conferma le Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrando di essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.